

## **Basta un “tweet”? Il potere informativo-conoscitivo della Presidenza della Repubblica tra comunicazione istituzionale e nuovi media\***

di Massimiliano Malvicini e Giuseppe Lauri \*\*  
(3 luglio 2019)

La sera del 17 ottobre 2018, durante la registrazione di una nota trasmissione televisiva, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro del Lavoro, delle Politiche Sociali e dello Sviluppo Economico, l'on. Luigi Di Maio ha denunciato la manipolazione dell'art. 9 (“Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale”) del decreto-legge in materia fiscale rispetto a quanto deliberato in Consiglio dei Ministri qualche ora prima, sottolineando l'avvenuta trasmissione del testo al Presidente della Repubblica. A tale dichiarazione, rilanciata dal Ministro sui *social network* e ripresa dai principali organi di stampa, è seguito un *tweet* dal Colle: “In riferimento a numerose richieste da parte degli organi di stampa, l'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica precisa che il testo del decreto legge in materia #fiscale per la firma del Presidente della Repubblica non è ancora pervenuto al #Quirinale”.

Al netto delle riflessioni sulle problematiche di ordine giuridico legate alla trasmissione degli atti dalla Presidenza del Consiglio alla Presidenza della Repubblica (su cui, in parte, v. G. Lauri, M. Malvicini, *I processi endo-governativi di trasmissione di decreti-legge alla Presidenza della Repubblica nella recentissima esperienza italiana*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 3, 2018), l'intervento del Quirinale via *Twitter* si presta ad alcune considerazioni specifiche.

Innanzitutto, benché la fenomenologia delle esternazioni sia particolarmente ampia (si veda M. C. Grisolia, *Potere di Messaggio ed esternazioni presidenziali*, Milano, 1986; M. Gorlani, *Libertà di esternazione e sovraesposizione funzionale del Capo dello Stato*, Milano, 2012; M. Tebaldi, *Il potere di esternazione del Capo dello Stato nella Seconda Repubblica*, in *Com. pol.*, 3, 2014, 485 ss) comprendendo, in teoria, «tutte le dichiarazioni pubbliche (destinate al pubblico) diverse da quelle costituzionalmente disciplinate (e cioè diverse dai messaggi al parlamento di cui agli artt. 74 e 87 cpv. Cost.)» (M. Dogliani, *Il «potere di esternazione» del Presidente della Repubblica*, in M. Luciani e M. Volpi, *Il Presidente della Repubblica*, Bologna, 1997, 221-225), la circostanza che il messaggio sia stato predisposto dagli uffici della Presidenza in collaborazione con l'ufficio stampa del Quirinale - e, quindi, solo indirettamente dal Capo dello Stato - evidenzia l'assenza di quell'elemento soggettivo che, pur implicitamente, sembra necessario per riferirsi ad esse. Sul punto, invero, sembra essere dinanzi ad un esempio di quello che Andrea Morrone ha definito “potere informativo-conoscitivo” del Quirinale, il quale si compone di un'attività «di monitoraggio potenzialmente continua, anche nei confronti di organi

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

che godono di spazi d'autonomia costituzionalmente riservata» (A. Morrone, *Il Presidente della Repubblica in trasformazione*, in Quad. cost., 2, 2013, 290) e, evidentemente, di un'attività di trasmissione di informazioni a pubblici potenzialmente diversi (cittadini, media, istituzioni), portata avanti da altri soggetti rispetto al Capo dello Stato. Espressione delle funzioni svolte dal Segretariato generale (l. 1077/1948) in supporto all'esercizio delle attribuzioni presidenziali - garanzia di supremi valori costituzionali, tra cui il legittimo procedimento di approvazione dei decreti-legge -, il messaggio in commento testimonia l'adeguamento della "comunicazione istituzionale", atta a garantire trasparenza e pubblicità dei processi decisionali con finalità di certezza dell'attività svolta da soggetti pubblici e, potenzialmente, di *accountability* inter- e extra- istituzionale, alle sfide dei nuovi *media* (P. Marsocci, *Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Padova, 2002, 199). Certamente, prima degli eventi dello scorso ottobre, il canale Twitter della Presidenza della Repubblica (@Quirinale, aperto nell'agosto del 2012) non ha mai avuto una particolare rilevanza giuridica, né, tantomeno, costituzionale. Eppure, la vicenda dello scorso ottobre evidenzia una vera e propria *autonomizzazione* di questo *medium* tanto che esso è bastato, di per sé, a trasmettere la posizione del Quirinale senza che vi sia stata la necessità di un ulteriore atto: un comunicato stampa/nota ufficiale, ad esempio.

D'altra parte, la mancanza di una nota (o di un qualunque atto comunicativo ulteriore) a supporto chiama in causa quello che forse è il vero e proprio *punctum dolens* del caso. Il ricorso a questa e ad analoghe forme di comunicazione, invero, si basa su una sorta di presunzione di fatto, in virtù della quale, a determinate condizioni, si può ritenere che il messaggio provenga dalla Presidenza della Repubblica, la quale però non può essere assoluta. Se da un lato, infatti, le *policy* dei *social network* sono orientate nell'attestare la corrispondenza di determinati *account* agli importanti personalità o enti da essi rappresentati (col meccanismo della cd. *spunta blu*, che viene inserita all'esito di un procedimento di verifica dell'identità digitale), dall'altro non si può non rilevare come questi processi siano strutturalmente problematici. Evidenziando alcuni "casi limite", non è difficile immaginare, ad esempio, come l'estensore materiale della dichiarazione, addetto a pubblicarla sul *web*, possa alterarne colposamente o dolosamente il significato, se non il significante, rispetto a quanto desiderato dal Capo dello Stato e dagli uffici di stretta collaborazione; né vi può essere l'assoluta certezza che i sistemi su cui corrono queste informazioni siano totalmente immuni da fenomeni di *cracking* dell'*account*, per non parlare di come sovente nascano profili fasulli (*fake*) che - molto simili a quelli ufficiali - possono indurre in errore, almeno in prima battuta, e fino a specifica smentita, anche gli osservatori presuntamente più competenti. Ciò premesso, soprattutto con riguardo al caso in commento, sembra porsi in capo al Segretariato generale della Presidenza un imprescindibile obbligo di vigilanza sulla gestione di tale *medium* e di quelli che potranno essere usati in futuro. Del resto, in assenza di una maggiore *disclosure*, non si deve escludere che la stessa

amministrazione si sia data delle regole interne in materia di comunicazione istituzionale.

Senza ombra di dubbio, il messaggio di cui ci si è occupati testimonia un adeguamento della comunicazione della Presidenza della Repubblica alle trasformazioni della politica contemporanea (rispetto alle quali, beninteso, il Quirinale appare sempre più attento, come dimostra l'*incipit* del recente messaggio di fine anno). Non si tratta, ovviamente, di una necessità isolata: il Capo dello Stato, come ormai tutti gli attori politici, deve presenziare un'arena sempre più immediata, terreno di frammentazione, polarizzazione, radicalizzazione dell'agire politico (nonché di estrema rilevanza giuridica – su cui, diffusamente, G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, 1, 2018, 23 ss).

Con riguardo alle esternazioni presidenziali, e in particolare a quelle veicolate dai cd. *nuovi media*, taluna dottrina ne ha proposto una classificazione a seconda che siano *di iniziativa* (emanate, cioè, *motu proprio* dal Capo dello Stato), *in risposta* (trasmesse dopo altri atti del Presidente della Repubblica, in ragione della loro eco mediatica) o *silenti* (resoconti e comunicati sull'attività presidenziale; cfr. D. Chinni, *Sulle esternazioni del Presidente della Repubblica al tempo dei new media: spunti a partire dalla prassi del Presidente Napolitano*, in *Giur. Cost.*, 2, 2010, 1926). Nel rilevare come questo schema possa essere applicato anche al caso in commento, il fatto che le comunicazioni sui *social network* siano inevitabilmente caratterizzate da una sorta di generale lacuna - l'escludere quanti non siano utenti della rete sociale utilizzata, nonostante le opportunità offerte dallo *sharing* – contribuisce a problematizzare ulteriormente la vicenda in commento. Ciò nonostante, le trasformazioni del potere comunicativo del Quirinale (A. Morrone, *op. cit.*, 290) sembrano meritare particolare attenzione non solo per l'importanza che, in generale, i fenomeni comunicativi hanno ormai acquisito sui processi di governo, ma anche per la loro specifica rilevanza nel definire, entro un quadro relazionale, il ruolo del Capo dello Stato nel nostro ordinamento costituzionale.

\*\* Dottorando in Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Dottorando in Diritti fondamentali e giustizia costituzionale presso l'Università di Pisa.